

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 102/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 151 pfi 17/18 adottato nei confronti dei Sig.ri Cesare PIETRACCINI, Simone VITALI, Daniel CAZACU e della società USAV PESARO, avente ad oggetto la seguente condotta:

CESARE PIETRACCINI, all'epoca dei fatti Presidente della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, agli artt. 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Daniel Cazacu e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per aver consentito l'utilizzo dello stesso pur sapendolo in posizione irregolare, nel corso delle seguenti gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017;

SIMONE VITALI, all'epoca dei fatti Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017; in cui è stato utilizzato, in posizione irregolare, il giocatore Daniel Cazacu sottoscrivendo le relative distinte con attestazione della regolare posizione del calciatore, consegnate al Direttore di Gara, consentendo così che il medesimo partecipasse alle gare senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

DANIEL CAZACU, calciatore della Società USAV PESARO, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 10, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva e agli artt. 39 e 43 commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver egli disputato, in posizione irregolare, le seguenti gare del Campionato Giovanissimi Provinciali-Girone A, *Della Rovere-USAV Pesaro* del 12 marzo 2017 e *USAV Pesaro-Carissimi* del 6 marzo 2017; perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

USAV PESARO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati, nel cui interesse al momento della commissione dei fatti espletavano l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Cesare PIETRACCINI, in proprio e per conto, in qualità di Presidente, della società USAV PESARO, Simone VITALI e Daniel CAZACU;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Cesare PIETRACCINI, di 30 giorni di inibizione per il Sig. Simone VITALI, di 2 giornate di squalifica per il Sig. Daniel CAZACU, di Euro 300,00 di ammenda e 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Regionale Allievi 2017/2018;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 21 DICEMBRE 2017

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio